



Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2016²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La Confederazione prende provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell'Europa dell'Est nei loro sforzi di attuazione e di consolidamento della democrazia, nonché nella transizione verso l'economia di mercato e nell'instaurazione delle relative strutture sociali.

² Sono Stati dell'Europa dell'Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell'Europa dell'Est e i Paesi dell'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS).

³ Nell'ambito del contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata, la Confederazione può sostenere anche Cipro e Malta.

Art. 2 Obiettivi

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est persegue i seguenti obiettivi:

- a. la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, nonché l'attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnatamente di istituzioni politiche stabili;
- b. la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell'economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l'aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni

¹ RS 101

² FF 2016 2005

di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione dell'ambiente e all'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

Art. 3 Principi

¹ La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio del partenariato solidale.

² I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell'Europa dell'Est e in particolare dei bisogni della loro popolazione.

³ Essi presuppongono che lo Stato o l'istituzione partner prenda propri efficaci provvedimenti.

Art. 4 Democrazia e diritti dell'uomo

Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e sul rispetto dei diritti dell'uomo. In caso di grave violazione di questi principi, esso può prendere provvedimenti e procedere agli adeguamenti necessari.

Art. 5 Modalità

I provvedimenti possono essere eseguiti nell'ambito di sforzi bilaterali o multilaterali o in modo autonomo.

Art. 6 Coordinamento

La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell'Europa dell'Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere, estere e internazionali.

Sezione 2: Provvedimenti

Art. 7 Forme di cooperazione

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est può assumere le seguenti forme:

- a. cooperazione tecnica;
- b. cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, il sostegno al bilancio, la riduzione dell'indebitamento e le garanzie;
- c. provvedimenti atti a promuovere la partecipazione al commercio mondiale;
- d. provvedimenti atti a promuovere l'impiego di mezzi del settore privato;
- e. qualsiasi altra forma complementare ai provvedimenti previsti nel presente articolo, idonea al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Art. 8 Prestazioni finanziarie

Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di:

- a. contributi a fondo perso;
- b. mutui;
- c. partecipazioni;
- d. garanzie.

Art. 9 Provvedimenti misti

I provvedimenti possono consistere anche in forme combinate di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione.

Sezione 3: Finanziamento**Art. 10** Crediti quadro

I mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali mediante decreto federale semplice.

Sezione 4: Esecuzione**Art. 11** Priorità

Il Consiglio federale fissa le priorità e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge; al riguardo si fonda sui principi della stessa e tiene conto dell'esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera.

Art. 12 Accordi e contratti

¹ Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un'organizzazione internazionale.

² Gli uffici federali competenti possono concludere accordi internazionali e contratti di diritto pubblico o privato relativi a programmi o a progetti specifici.

Art. 13 Collaborazione con terzi

¹ La progettazione e l'esecuzione dei provvedimenti possono essere affidate a terzi.

² Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge.

³ Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative.

⁴ Per adempiere gli obiettivi secondo la presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

Art. 14 Coordinamento nell'Amministrazione federale

Il Consiglio federale provvede ad assicurare coerenza e coordinamento in seno all'amministrazione federale nell'ambito della politica nei confronti dell'Europa dell'Est.

Art. 15 Amministrazione del personale locale

¹ Il datore di lavoro tratta, in forma cartacea o nel sistema di informazione BV PLUS dell'Ufficio federale del personale, i dati del personale non trasferibile del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) impiegato all'estero sulla base di un contratto di diritto privato e attivo nell'ambito della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (personale locale) del quale necessita per espletare i compiti di sua competenza quale datore di lavoro, in particolare per:

- a. determinare gli effettivi necessari;
- b. reclutare il personale per garantire gli effettivi necessari;
- c. gestire i salari e le remunerazioni, allestire i dossier del personale e gestire le comunicazioni indirizzate alle assicurazioni sociali;
- d. promuovere le misure di sviluppo e fidelizzazione degli impiegati;
- e. mantenere e migliorare il livello di qualifica degli impiegati;
- f. assicurare una pianificazione, un monitoraggio e un controllo mediante analisi comparative, analisi di dati, di rapporti e di piani di misure.

² Il datore di lavoro può trattare i seguenti dati relativi al personale necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al capoverso 1, compresi i dati sensibili e i profili della personalità:

- a. informazioni relative alla persona;
- b. informazioni relative allo stato di salute in rapporto alla capacità lavorativa;
- c. informazioni relative alla salute connesse con i rimborsi dell'assicurazione malattie;
- d. informazioni relative alle prestazioni, al potenziale e allo sviluppo personale e professionale;
- e. dati richiesti nell'ambito della collaborazione per l'attuazione del diritto delle assicurazioni sociali;
- f. atti procedurali e decisioni delle autorità riguardanti il lavoro.

³ Il datore di lavoro è responsabile della protezione e della sicurezza dei dati.

⁴ Può trasmettere dati a terzi unicamente se vi è una base legale o se la persona interessata vi acconsente per scritto.

⁵ I dati di cui al capoverso 2 lettere a e c possono essere trasmessi al consulente assicurativo del DFAE solo se sono assolutamente necessari per chiarire un caso specifico.

⁶ Il datore di lavoro emana disposizioni d'esecuzione concernenti:

- a. il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, archiviazione e distruzione;
- b. le autorizzazioni di trattamento dei dati;
- c. le categorie di dati di cui al capoverso 2;
- d. la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 16 Commissione consultiva

La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale secondo l'articolo 14 della legge federale del 19 marzo 1976³ su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali presta consulenza al Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità della cooperazione.

Art. 17 Valutazioni e rapporti

¹ Il Consiglio federale vigila sull'utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni periodiche.

² Riferisce all'Assemblea federale su ogni periodo di credito.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 19 Modifica del diritto vigente

La legge federale del 19 dicembre 2003⁴ su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. b

² Sono fatte salve le misure ai sensi:

- b. della legge federale del ...⁵ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;

³ RS 974.0

⁴ RS 193.9

⁵ RS ...

Art. 20 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha validità fino al 31 dicembre 2024.